



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOVARA**

Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Simona Delle Site

Presidente est.

dott. Francesca Iaquina

Giudice

dott. Gabriella Citro

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 105/2023 R.G. P.U. promosso da

**Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.**, con sede in Roma, viale regina Margherita n. 125, p. iva 09633951000, in persona del procuratore avv. Tiziana Tosti, munito dei necessari poteri giusta procura a rogito del dott. Nicola Atlante Notaio in Roma rep. n. 66928, racc. n. 34768 del 18.11.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Libratti, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, via Cesare Caporali n. 19;

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MOUSTAFA HAMDİ SALİM** (c.f. MSTHMD93C26F952E), residente in Novara, via XXIII marzo n. 215, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino;

**RESISTENTE**

\*\*\* \*\*

Visto il ricorso con il quale Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. ha chiesto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione controllata di Moustafa Hamdi Salim deducendo: - che il resistente è debitore della somma di euro 141.776,01, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, giusta decreto ingiuntivo n. 1098/2022 emesso dal Tribunale di Novara; - che l'atto di precetto notificato in data 9.3.2023 è rimasto infruttuoso; - che il debitore, attualmente detenuto presso il carcere di Torino, non risulta titolare di reddito, né di rapporti bancari o crediti; - che il debitore versa in stato di insolvenza, essendo impossibilitato a far fronte al pagamento del debito se non attraverso la liquidazione del suo patrimonio immobiliare;

rilevato che il debitore non si è costituito in giudizio, sebbene reso regolarmente edotto della pendenza del procedimento (il piego è stato rifiutato dal destinatario in data 15.01.2024 - v. art. 3 della legge n. 53/1994 e art. 8 della legge n. 890/1982);



osservato che:

- sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27 co. 2. (*“Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”*) e co. 3 (*“Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente ... b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma”*) CCII, avendo il ricorrente la propria residenza nel circondario di questo Ufficio giudiziario;
- sussiste la legittimazione attiva di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. ai sensi dell'art. 268, co. 2, CCII, essendo tale società creditrice in forza del titolo esecutivo giudiziale allegato al ricorso;
- il resistente versa in stato di insolvenza così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. b), del CCII (*“stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*), risultante dalla presenza di titoli esecutivi giudiziali e non (ruoli esattoriali in riscossione) del tutto insoddisfatti;
- il resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a euro cinquantamila;

ritenuto che:

- il ricorso proposto da Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. sia ammissibile e meriti accoglimento;
- la determinazione della quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ex art. 268, co. 4, CCII deve essere rimessa al giudice delegato, su apposita istanza del debitore e sentito il liquidatore.

Al riguardo si osserva che, mancando nel C.C.I.I. una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* della legge n. 3/2012, si pone il problema di stabilire quale sia il limite temporale della dell'apprensione della quota di reddito individuale; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata. Al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria è dipendente ovviamente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti). Anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermato sotto il vigore della legge n. 3/2012. Il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. In relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce infatti che il Tribunale, su istanza



del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6). Sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019. La stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio. La prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale. L'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva. Il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che *“gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022). Dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini che verranno stabiliti dal G.D., dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

osservato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale, costituendo un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.;

### **P.Q.M.**

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019,

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di MOUSTAFA HAMDI SALIM (c.f. MSTHMD93C26F952E);

#### **NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa Simona Delle Site e liquidatore l'avv. Matteo Iato;

#### **ORDINA**

ai debitori di depositare, entro sette giorni, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo



posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

RISERVA

al G.D. la determinazione *ex art.* 268, co. 4, C.C.I. del limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e al creditore ricorrente, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato;

DISPONE

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art.* 270, co, 4, C.C.I.I..

Novara, 15.02.2024

Il Presidente est.  
Dott. Simona Delle Site

